

**TRIBUNALE DI MATERA**

**MAGISTRATURA DEL LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO**

In favore della prof. **ELISABETTA DI BENEDETTO**, nata a Scanzano Jonico (MT) il 17.12.1977 e residente in Marconia di Pisticci alla via Timeo 15 (C.F. **DBNLBT77T57M256Z**) rappresentata e difesa – giusta mandato allegato in calce al presente atto – dall'avv. Francesca Chietera (CF: **CHTFCN65T54F052N**), presso il cui studio, in Matera al Largo Passarelli n. 9, elettivamente si domicilia, dichiarando di voler ricevere comunicazioni di rito al n. di fax 0835/346559 oppure all'indirizzo PEC [chietera0237@cert.avvmatera.it](mailto:chietera0237@cert.avvmatera.it)

**RICORRENTE**

**CONTRO**

**L'ISTITUTO COMPRENSIVO "L. SETTEMBRINI"**, con sede in Nova Siri alla via E. Fermi snc, in persona del suo legale rappresentante pro tempore;

**UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA**, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza al corso XVIII Agosto;

**UFFICIO SCOLASTICO PER LA BASILICATA**, Ufficio IV – Ambito territoriale di Matera, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Potenza al corso XVIII Agosto



**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro pro tempore,  
con sede in Roma, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Generale dello  
Stato, in Roma alla via dei Portoghesi n. 12

## CONVENUTI

### PREMESSO IN FATTO

1. La ricorrente, docente di Scuola Primaria e dell'Infanzia, con ricorso ex art. 414 c.p.c. del 22.3.2016, adiva il Tribunale di Siena, in funzione di magistratura del lavoro, per ivi sentir accertare il suo diritto all'inserimento delle Graduatorie ad Esaurimento (III fascia), presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena.

3. Con sentenza n. 222/2016, depositata in data 11.11.2016 e **divenuta res iudicata**, il Tribunale di Siena così dichiarava: *“accerta il diritto delle parti ricorrenti docenti abilitate all'insegnamento per effetto del conseguimento del diploma di maturità Magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 (quindi, prima dell'istituzione della laurea in Scienza della Formazione) nei confronti dell'Amministrazione scolastica convenuta e dei contro interessati, all'inserimento nelle Graduatorie ad esaurimento (III fascia) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena per la classe concorsuale Scuola dell'Infanzia e Primaria e correlati elenchi di sostegno per il triennio 2014/2017”* (doc. 1).

4. La ricorrente, pertanto, veniva inserita nelle GAE della Provincia di Siena e per l'effetto, con nota dell'USP della Toscana, Ambito Territoriale di Siena, si invitava l'Ufficio Territoriale di Matera a cancellare la posizione della stessa (MT77352) al fine di allinearne il fascicolo elettronico (doc. 2).



5. Successivamente, previa richiesta in tal senso (doc. 3), la ricorrente chiedeva il trasferimento dalla Provincia di Siena a quella di Matera, in accoglimento della quale veniva convocata per la stipula di contratto a tempo indeterminato in posto comune per l'anno 2021/2022, come da allegata nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata (doc. 4), dalla quale si evince che, tra gli aspiranti, **la ricorrente non risultava indicata quale aspirante avente in corso un ricorso giurisdizionale.**

6. Il predetto Ufficio provvedeva quindi a pubblicare l'elenco dei docenti convocati per la nomina a tempo indeterminato nella scuola primaria per l'anno scolastico 2021/2022, tra i quali figurava la ricorrente con un punteggio di 40 e l'indicazione della sede prescelta (I.C. Nova Siri). Anche in tale documento proveniente dall'USR la ricorrente **non era contemplata tra coloro i quali (contrassegnati con la lettera T) avendo in corso un ricorso giurisdizionale, avrebbero dovuto sottoscrivere un contratto contenente la clausola risolutiva condizionata all'esito favorevole del giudizio per l'amministrazione** (doc. 5).

7. La ricorrente veniva quindi immessa in ruolo con decorrenza dal 2021 e in data 1.9.2021 sottoscriveva il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato con l'istituto "L. Settembrini", con sede in Nova Siri, ovviamente privo di qualsivoglia clausola risolutiva espressa (doc. 6). Con successivo decreto del 25.06.2022 il Dirigente dell'Istituto Comprensivo "L. Settembrini", preso atto del superamento del periodo di prova annuale, decretava la conferma in ruolo della ricorrente a decorrere dall'1.9.2022 (doc. 7).



8. Nelle more del procedimento giudiziario dinanzi al Tribunale di Siena, in funzione di magistratura del lavoro, la ricorrente impugnava, mediante ricorso collettivo con altri docenti, dinanzi al TAR Lazio, il decreto ministeriale n. 495/2016, nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento del diritto per i docenti in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento nonché del silenzio rigetto serbato dall'amministrazione sulla diffida presentata dai ricorrenti al fine di essere inseriti nella III fascia delle graduatorie ad esaurimento;

9. Con ordinanza cautelare depositata in data 11.10.2016 (doc. 8) il TAR Lazio (sezione terza bis) accoglieva l'istanza cautelare proposta dai ricorrenti e per l'effetto ordinava l'inserimento degli stessi "con riserva" nelle GAE; a conclusione del giudizio di merito, tuttavia, il TAR Lazio, con sentenza n. 1494 depositata in data 5.2.2021 (doc. 9), rigettava il ricorso proposto dai docenti.

10. Tale pronunciamento risultava tuttavia all'evidenza senza alcun effetto nei confronti della ricorrente, essendo stata la stessa – come innanzi detto - inserita nelle GAE di Siena all'esito della sentenza, divenuta res iudicata, del Tribunale di Siena innanzi citata.

11. A conferma di quanto innanzi, si evidenzia che il decreto (n. 81 del 27.7.2021, doc. 10) con il quale l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata prendeva atto della sentenza del TAR Lazio n. 1494 del 5.2.2021 disponendo il depennamento di alcune insegnanti ammesse con riserva dal medesimo TAR con ordinanza cautelare, correttamente **non contemplava la ricorrente, non essendo la stessa stata inserita in virtù del**



**pronunciamento cautelare del TAR Lazio, bensì in esecuzione, come innanzi detto, della sentenza del Tribunale di Siena, divenuta res iudicata e pertanto intangibile.**

12. Ciononostante, con nota prot. n. 858 del 25.2.2022 l'Ufficio Scolastico Regionale per la Basilicata, Ambito Territoriale di Matera, comunicava alla ricorrente l'avvio del procedimento ex lege 241/90 volto alla cancellazione dalle GAE della ricorrente, anticipando che l'ufficio avrebbe provveduto alla trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato in contratto di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno 2022 (doc. 11). In detta comunicazione si sosteneva, in maniera inveritiera, che la ricorrente avrebbe chiesto, nel biennio 2017/2019, il trasferimento nelle GAE di Siena; circostanza del tutto falsa, posto che l'unica domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente riguardava quello da Siena a Matera e non viceversa.

Tale comunicazione veniva riscontrata dalla ricorrente, per il tramite del suo legale di fiducia avv. Giovanni D'Onofrio, con nota dell'1.3.2022 (doc. 12), della quale i convenuti prendevano atto, atteso che, nel mese di giugno 2022 veniva pubblicata la graduatoria relativa all'anno scolastico 2022/2023, nella quale espressamente si attestava l'avvenuta accettazione della domanda di part time, con immissione in ruolo 2021 – 23 (doc. 13).

13. Sta di fatto che, ex abrupto e a distanza di mesi, con provvedimento del Dirigente Scolastico prot. n. 2453/C1 del 10.08.2022 (doc. 14), si disponeva **la risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente**, stipulato a seguito della nomina in ruolo da GAE scuola primaria, tipo posto comune, con decorrenza immediata e con effetto retroattivo e



conseguentemente validità del servizio prestato ai soli fini economici e non giuridici, testualmente “*in esecuzione della sentenza TAR Lazio n. 1494/2021*”.

14. Come se non bastasse, con successivo provvedimento (prot. n. 2467/C1 del 17.8.2022, doc. 15) di pochi giorni dopo, confusamente si disponeva una nuova risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con effetto immediato (senza revocare il primo licenziamento!) specificando che il contratto avrebbe avuto validità ai “*soli fini economici fino all’1.8.2022*” (con efficacia più che retroattiva). Il “doppio” licenziamento veniva impugnato dalla ricorrente, per il tramite della deducente, con PEC del 22.8.2022 (doc. 16).

11. I provvedimenti di depennamento della ricorrente dalla graduatoria GAE ed i successivi licenziamenti sono nulli, inefficaci ed illegittimi, per i seguenti motivi in

## DIRITTO

### 1. VIOLAZIONE DELL’ART. 2909 C.C. INSUSSISTENZA DI UN GIUSTIFICATO MOTIVO DI LICENZIAMENTO.

L’illegittimo provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato della ricorrente, **madre di tre figli minori** (doc. 17), adottato “in esecuzione” della sentenza del TAR Lazio n. 1494 del 5.2.2021 è pacificamente erroneo, posto che l’inserimento in GAE della ricorrente è avvenuto sulla scorta della sentenza, divenuta res iudicata, n. 222/2016 del Tribunale del Lavoro di Siena e non già in virtù del pronunciamento cautelare del TAR Lazio.



La sequenza degli eventi è stata riportata nella parte narrativa, ed accompagnata da documenti incontrovertibili dai quali si evince che la ricorrente, all'esito della sentenza del Tribunale di Siena, è stata immessa nelle graduatorie ad esaurimento relative alla provincia di Siena ed è transitata in quelle di Matera solo all'esito di domanda di trasferimento. Con la conseguenza che:

- a) l'inserimento nelle GAE della Provincia di Siena si è consolidato in via definitiva, in virtù del passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Siena;
- b) il pronunciamento del TAR Lazio non poteva produrre alcun effetto nei confronti della ricorrente, nelle more cancellata dalle GAE della provincia di Matera;
- c) nelle GAE di Matera la ricorrente è transitata all'esito di richiesta di trasferimento, e non già per effetto del pronunciamento cautelare del TAR Lazio.

Così stando le cose, risulta evidente la violazione del giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Siena, sul quale si fonda l'incauto ed erroneo provvedimento di risoluzione del rapporto di lavoro.

Come è noto, l'accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2909 c.c., fa stato ad ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa e risponde alla finalità di interesse pubblico di eliminare l'incertezza delle situazioni giuridiche e di rendere stabili le decisioni, sicchè il suo accertamento non costituisce patrimonio esclusivo delle parti.



Ne consegue che il giudicato formatosi in un precedente giudizio (nella fattispecie all'esito della sentenza del Tribunale del Lavoro di Siena) è preclusivo di un diverso accertamento sullo stesso rapporto giuridico.

Nella fattispecie, come più volte ribadito in premessa, il rapporto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto tra la ricorrente e l'Istituto "L. Settembrini" di Nova Siri deriva dalla sentenza passata in giudicato del Tribunale di Siena, all'esito della quale la stessa è stata inserita nelle Graduatorie ad esaurimento (III fascia) Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ambito Territoriale per la Provincia di Siena e non già dal pronunciamento cautelare del TAR Lazio, che nessun effetto ha avuto sulla ricorrente, essendo stata la stessa cancellata dalle GAE della Provincia di Matera.

Ne discende la radicale illegittimità dei provvedimenti sia di esclusione dalle graduatorie che di risoluzione del contratto di lavoro in essere, i quali ultimi risultano adottati in assenza di un giustificato motivo di recesso e per di più con effetto retroattivo, evidentemente ignorando i convenuti che, secondo un orientamento consolidato della Suprema Corte, il licenziamento, come negozio unilaterale recettizio, si perfeziona nel momento in cui la manifestazione di volontà della parte datoriale recedente giunge a conoscenza del lavoratore, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1334 c.c.

Pacifico infatti che la sentenza TAR Lazio n. 1494/20251 sia totalmente INESEGUIBILE in danno della ricorrente, posto che la stessa non è stata inserita nelle GAE materane per effetto del provvedimento cautelare poi annullato nel merito dal precitato Tribunale Amministrativo, bensì in virtù della sentenza del Tribunale di Siena, divenuta res iudicata. Sicché un licenziamento che in tale fonte trovi origine è pacificamente contra legem.





## **2. SULLE CONSEGUENZE DERIVANTI DALL'ILLEGITTIMO LICENZIAMENTO.**

Come è noto, all'esito della riforma Madia, l'apparato sanzionatorio in tema di licenziamenti dei pubblici dipendenti è stato modificato, prevedendo il novellato art. 63 del decreto legislativo 165/2001 che il Giudice, con la sentenza con la quale annulla o dichiara nullo il licenziamento, condanna l'amministrazione alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle 24 mensilità, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, con condanna, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

L'ultima retribuzione percepita dalla ricorrente e relativa al mese di agosto 2022 ammonta, come si evince dall'allegato prospetto paga, ad euro 1.053,59 (doc. 11) e la stessa, dalla data di licenziamento, non ha prestato altra attività lavorativa né ha percepito redditi di altra natura.

Tutto quanto premesso e ritenuto, la sig.ra DI BENEDETTO Elisabetta, come innanzi rappresentata e difesa

### **RICORRE**

al Tribunale di Matera, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, fissata l'udienza di comparizione delle parti e di discussione, voglia così provvedere:

a) dichiarare nulli, inefficaci ed illegittimi i provvedimenti di esclusione della ricorrente dalle GAE della Provincia di Matera, nonché i successivi



provvedimenti di risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato adottati in data 10 e 17 agosto 2022 per i motivi di cui in narrativa e per l'effetto

b) ordinare ai convenuti, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, l'immediata reintegrazione della ricorrente nel suo posto di lavoro, con condanna degli stessi, in solido, al pagamento di una indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione per il calcolo del trattamento di fine rapporto, pari ad euro 1.053,59, nella misura massima di 24 mensilità, oltre interessi al tasso legale e danno da svalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. ed al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali per il medesimo periodo;

Con il favore delle spese di lite, oltre rimborso forfettario, IVA e CCAP nelle misure di legge, da distrarsi in favore della deducente, antistataria.

Si depositano: 1. sentenza Trib. Siena n. 222/2016 depositata in data 11.11.2016; 2. nota del 31.10.2018; 3. domanda di trasferimento del 12.05.2019; 4. nota USB immissioni in ruolo; 5. nota USB sedi scelte dal personale; 6. contratto di assunzione dell'01.09.2021; 7. decreto dirigenziale prot. n. 2246/C1 del 25.06.2022; 8. ordinanza cautelare TAR Lazio n. 6047 dell'11.10.2016; 9. sentenza TAR Lazio n. 1494 del 05.02.2021; 10. decreto dirigenziale n. 81 del 27.07.2021; 11. nota prot. n. 858 del 25.02.2022; 12. nota avv. D'Onofrio dell'01.03.2022; 13. graduatorie A.S. 2022/2023 con conferma immissione in ruolo; 14. provvedimento dirigenziale prot. n. 2453/C1 del 10.08.2022; 15. provvedimento dirigenziale prot. n. 2467/C1 del 17.08.2022; 16. impugnativa di licenziamento del 22.08.2022; 17. Certificato di famiglia.



La deducente dichiara che il presente giudizio ha valore indeterminabile e che lo stesso assoggettato al pagamento del contributo unificato nella misura di € 259,00.

Salvezze illimitate.

Matera, li 14.09.2022

avv. Francesca Chietera

